



Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr. supplemento ordinario della "Gazzetta ufficiale", serie generale, n. 45 del 24 febbraio 2004), emanato a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

DICHIARA

che è di **interesse storico particolarmente importante l'archivio di Nuto (Benvenuto) Revelli.**

Il complesso archivistico è composto dai documenti conservati dalla Fondazione Nuto Revelli Onlus, nell'alloggio di corso Brunet 1, a Cuneo, per lungo tempo residenza del produttore dell'archivio (Cuneo, 21 luglio 1919 – Cuneo, 5 febbraio 2004) fino alla morte.

L'interesse storico particolarmente importante dell'archivio è motivato dal rilevante ruolo svolto da Nuto Revelli nella vita militare durante la seconda guerra mondiale, dal ruolo politico-militare svolto nella lotta di liberazione, e dai ruoli politico-culturale, pedagogico e letterario svolti nella seconda metà del Novecento. Le tappe principali della sua attività vanno dalla sua partecipazione, quale sottotenente degli alpini, alla campagna di Russia nel 1942-43 fino alla intensa attività di educazione civile nelle scuole, a seguito della pubblicazione dei libri di memorie sue e delle popolazioni contadine. Svolse un ruolo importante nella lotta partigiana quale comandante di formazioni di "Giustizia e libertà" nelle vallate cuneesi. Dopo la Liberazione svolse attività imprenditoriale, ma è soprattutto conosciuto come autore di libri di memorie (Mai tardi, diario di un alpino in Russia; La guerra dei poveri; La strada del Davai; L'ultimo fronte, lettere di soldati caduti o dispersi nella II guerra mondiale) e di studi e interviste sul mondo contadino.

La consistenza dell'archivio è di circa 34 metri lineari di documentazione. L'archivio è costituito in larga misura da corrispondenze, dattiloscritti, manoscritti, fotografie, documenti audio-video, ritagli stampa, pubblicazioni annotate e non. I documenti concernono essenzialmente l'attività preparatoria delle pubblicazioni, ma una prima mappatura consente di riconoscere le seguenti sezioni:

- Documenti di famiglia: (risalgono al 1860 circa), mtl. 0,50.
- Campagna di Russia e Resistenza: (1941-45), mtl.3.
- Nuto Revelli scrittore: raccolta dati, documenti preparatori, stesure manoscritte e dattiloscritte, prime bozze dei libri, rapporti con la casa editrice Einaudi (dal 1946), mtl.14.
- Nuto Revelli divulgatore: interventi nelle scuole, partecipazione a convegni, conferimento di premi ed onorificenze, partecipazione a commemorazioni (dagli anni sessanta), mtl.3.
- Corrispondenze: lettere e cartoline ordinate per anno (dagli anni quaranta), mtl.5.
- Documentazione pervenuta a Nuto Revelli in visione o in omaggio: dattiloscritti, manoscritti, testi a stampa di vari autori (dagli anni sessanta), mtl.3.
- Documentazione raccolta da Nuto Revelli per suoi interessi: lettere -originali e copie- di soldati della II guerra mondiale, libri e articoli di e sul figlio Marco (dal 1915), mtl.4.
- Documentazione del Littorio: (1943-45), mtl. 0,50.
- Documenti di Dante Livio Bianco: donati a Nuto da Alberto Bianco (1943-48), mtl.1.
- Interviste realizzate da Nuto Revelli sul mondo contadino: nastri magnetici 100 ca. (e loro duplicazione digitale di sicurezza in CD), audiocassette 600 ca., videocassette 100 ca.
- Fotografie in bianco e nero: alcune migliaia (negativi, lastre e pellicole, stampe su carta, alcune incorniciate).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

McCaratti

L'archivio è pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, con regolamentazione dell'accesso ai fini della tutela della riservatezza ai sensi degli artt. 122, 123, 126 e 127 del medesimo D.Lgs., come integrato dal D.Lgs del 30 giugno 2003 n.196. In particolare per quanto attiene ai documenti strettamente relativi alla vita privata, in attesa che il riordinamento e l'inventariazione da effettuarsi sotto la vigilanza di questa Soprintendenza consenta di valutare meglio i confini della riservatezza tutelabile, si stabilisce cautelativamente in settanta anni il termine oltre il quale i documenti strettamente relativi alla vita privata diventano consultabili.

A tal fine il sottoscritto notifica al professore Marco Revelli, residente in Moncalieri, strada Villa Stella 2, quale presidente e legale rappresentante della Fondazione Nuto Revelli, proprietaria dell'archivio sopra indicato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e in particolare delle disposizioni del citato D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sotto indicate, l'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37,43);
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione dei progetti di riordinamento, inventariazione e restauro che si intendono eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21 comma 4, e 31);
 - permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso Soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato (art. 127);
 - dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza qualora si intenda rimuovere anche temporaneamente l'archivio dalla propria sede (art. 21 commi 1-b, fatto salvo quanto previsto dal sopra citato art. 21, comma 2);
 - denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, l'eventuale trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1-d);
 - chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio dello Stato l'archivio e i singoli documenti, per manifestazioni, mostre o esposizioni di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita occorre il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
 - consentire al Soprintendente archivistico, su preavviso non inferiore a cinque giorni, di effettuare ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);
- e il divieto di:
- smembrare l'archivio (art. 20 comma 2);
 - far uscire in modo definitivo dal territorio dello Stato l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Contro il presente atto è consentito ricorso, ex art. 16 D.Lgs. n.42/2004, nei termini di trenta giorni dalla notifica, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per gli Archivi – Servizio III Archivi non statali, via Gaeta 8a– 00185 ROMA AD, (tel e fax 06-44361851).

In caso di inadempienza degli obblighi e dei divieti sopra riportati sono applicabili le sanzioni previste dal decreto legislativo citato. Peraltro, ai sensi dell'art. 3 L. 2 agosto 1982 n.512, le spese riconosciute necessarie per la "manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate", sono deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche obbligate.

La Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta è a disposizione per facilitare l'adempimento degli obblighi sopra indicati, in un clima di cordiale collaborazione.

Prof. n. 3409 / 34.22.07 Torino, li 31 dicembre 2007.

IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO
(dr. Marco Carassi)

Marco Carassi

IL RICEVENTE
(prof. Marco Revelli)

Marco Revelli

